TRIBUNALE DI SIRACUSA

AVVISO DI VENDITA

CON MODALITA' TELEMATICA SINCRONA MISTA

La sottoscritta **Avv. Paola Giarratana**, con studio in Siracusa, Viale Teracati n. 51, pal. C, nominata custode dal Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Concita Cultrera e delegata al compimento delle operazioni di vendita con ordinanza del 20.10.2026 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. **157/2025 R.G. Es. Imm.**

PREMESSO CHE

- il Giudice dell'Esecuzione ha disposto procedersi alla vendita dei beni pignorati, descritti e stimati dall'esperto Arch. Salvatore Infantino, con modalità telematica sincrona mista, ossia con possibilità di presentare offerte sia con modalità telematica che con modalità analogica, delegando la sottoscritta professionista e nominando gestore della vendita telematica la società ASTE GIUDIZIARIE, gestore iscritto nel Registro dei gestori delle vendite telematiche;
- il predetto soggetto specializzato eseguirà gli adempimenti pubblicitari sotto indicati e gestirà la fase della aggiudicazione osservando le regole tecniche di cui al D.M. 32/2015, coadiuvando il professionista nell'individuazione dell'aggiudicatario;
- al fine di acquisire dettagliate informazioni sui beni oggetto della presente vendita, gli interessati potranno consultare il presente avviso di vendita, il modello di presentazione delle offerte, nonché la perizia di stima sul sito www.astegiudiziarie.it, sui portali del Gruppo Edicom Spa e PVP (Portale delle Vendite Pubbliche), nonché dovranno essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.M. 32/2015, con particolare riferimento a quelle relative alla vendita ed alla partecipazione;

AVVISA

che il giorno **27 GENNAIO 2027 ORE 13:00 e ss**. si procederà alle operazioni di vendita senza incanto con eventuale gara, con procedura sincrona mista, dell'immobile sotto descritto, alle modalità e condizioni sottoindicate, mediante il gestore ASTE GIUDIZIARIE SPA a mezzo del proprio portale, e che si potrà partecipare altresì presentandosi presso la sala aste telematiche del Tribunale di Siracusa sito in Viale Santa Panagia n. 109, livello 0, corpo B, n. 27

DESCRIZIONE DEL LOTTO IN VENDITA

LOTTO UNICO:

Piena proprietà di una unità immobiliare sita in Rosolini (SR) via Augusta SNC, piano 1-2, identificato al NCEU del Comune di Rosolini al foglio 31, particella 1021, sub. 2, cat. A/3, cl. 3 consistenza vani 7,5, sup. cat. 189 mq, rendita catastale € 639,12.

Prezzo base € 162.330,25 Offerta minima ex art. 571 c.p.c. a pena di inefficacia **€ 121.747,69**. **Aumento minimo € 9.000,00**.

L'immobile risulta occupato dalla debitrice esecutata e dal proprio nucleo familiare.

Trattasi di un'abitazione, che si articola tra il 1° e il 2° piano di un piccolo condominio, ubicata in zona periferica della cittadina all'interno della zona omogenea "B1" dello

strumento urbanistico generale.
L'intero fabbricato condominiale si sviluppa su tre livelli: un piano rialzato di proprietà di altri soggetti; un primo ed un secondo piano di proprietà della debitrice esecutata destinati a residenza, con accesso diretto da via Augusta tramite scala comune.
L'immobile è in possesso di Nulla-Osta per l'esecuzione di lavori edili -prot. n. 360- pratica n. 361 anno 1974.
L'immobile non è conforme al titolo abitativo; è necessario presentare una S.CI.A. con applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 36-bis c.5 del DPR n. 380/2001; Il costo per sanare le difformità rinvenute (comprensivo del costo della sanzione) è pari ad € 12.000,00 (costo già detratto dal calcolo del prezzo base).
L'appartamento è provvisto di APE redatta dal CTU, con classe energetica F.
L'immobile sarà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come risultante dalla documentazione in atti e dalla perizia dell'esperto, cui in ogni caso si rimanda, anche in relazione alla legge n. 47 del 1985 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura ed eventuali differenze non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Con espresso avvertimento che, ricorrendone i presupposti, l'aggiudicatario potrà avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46 c. 5 del predetto testo unico e di cui all'art. 40 c.6 della detta legge 47/85, presentando domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

PER L'OFFERENTE TELEMATICO

Per partecipare occorre registrarsi sul portale del gestore ASTE GIUDIZIARIE SPA, con i previsti requisiti di identificazione, iscrizione ed offerta, incluso il versamento della cauzione, che sarà trattenuta in caso di inadempimento, pari al 10% del prezzo offerto, e di un fondo spese, pari almeno al 20% del prezzo offerto, per oneri diritti e spese e con eventuale restituzione dell'eccedenza. Detti importi devono essere versati sul conto corrente intrattenuto dalla procedura con BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA IBAN: IT63L0503684700CC0371434129 ed alla offerta deve essere allegata copia delle contabili di avvenuto pagamento, una relativa al versamento del fondo spese con causale "*Procedura esecutiva RGE n. 157/2025 versamento fondo spese*" ed una relativa al versamento della cauzione con causale "*Procedura esecutiva RGE n. 157/2025 versamento cauzione*". Il termine ultimo per lo svolgimento delle suddette operazioni è fissato per le ore 12,00 del giorno non festivo antecedente la vendita ed entro tale termine devono essersi perfezionati i versamenti degli importi richiesti per cauzione e fondo spese, mediante effettivo accredito delle somme nel conto corrente della procedura, a pena di inammissibilità dell'offerta.
Gli offerenti dovranno depositare le offerte telematiche con le modalità ed i contenuti previsti dagli artt. 12 e segg. del DM n. 32 del 2015, di seguito riportati:
Art. 12. Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati
1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
e) la descrizione del bene;
f) l'indicazione del referente della procedura;
g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
i) l'importo versato a titolo di cauzione;
l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato pari al versamento della cauzione;
m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera 1);
n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.
2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2 code dell'International Organization for Standardization.
3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.
4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura

è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.
5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).
Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.
6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13. Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).
2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.
3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.
4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di citi al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14. Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15. Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente;

- In caso di offerta telematica, l'offerente deve procedere al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per legge in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del D.P.R 447/2000. Tale importo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate nel "manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica", sul Portale dei Servizi Telematici all'indirizzo http://pst.giustizia.it tramite il servizio "Pagamento di bolli digitali". Il numero di telefax dell'ufficio giudiziario per l'ipotesi di cui all'art. 15 co. I D.M. 32/2015 di cui sopra è 0931/752616.

PER L'OFFERENTE ANALOGICO

Gli offerenti dovranno depositare al professionista delegato o a suo incaricato, presso il suo studio sito in Siracusa, viale Teracati n. 51 pal. C, previo appuntamento ed a pena di inefficacia, fino alle ore 12,00 del giorno non festivo antecedente la data fissata per la vendita, offerta d'acquisto in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del professionista delegato o di suo incaricato, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell'esecuzione e del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte.

L'offerta, che potrà essere unica anche in caso di più lotti, dovrà consistere in una dichiarazione in bollo contenente, a pena di inefficacia, la somma che viene offerta (comunque, ai sensi dell'art. 571 c.p.c., non inferiore di ¼ rispetto al prezzo base fissato); l'indicazione del lotto o dei lotti per i quali è fatta offerta con i relativi dati identificativi del bene; le generalità complete dell'offerente con i relativi recapiti telefonici e la sua sottoscrizione, oltre che, in caso di persone fisiche, lo stato civile ed eventualmente il regime patrimoniale e, se in regime di comunione legale, i dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta andrà sottoscritta dai genitori (previa

autorizzazione del Giudice tutelare); se l'offerente agisce quale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato l'atto che giustifichi i poteri (es. procura speciale o certificato camerale); l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima; l'indicazione del tempo e del modo di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, comunque non superiore a 120 giorni, ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.

Alla dichiarazione, che deve contenere la dichiarazione di residenza, l'elezione di domicilio nel comune di Siracusa, l'indicazione del proprio indirizzo pec risultante dai pubblici registri o l'elezione di un domicilio speciale (in mancanza le comunicazioni verranno effettuate presso la cancelleria), deve essere allegata copia di valido documento di identità o valida documentazione comprovante i poteri e la legittimazione, se necessario (es. procura speciale o certificato camerale), dell'offerente. In caso di dichiarazione presentata da più soggetti, essa dovrà contenere l'indicazione di colui che tra questi abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento.

Unitamente suddetta alla dichiarazione, l'offerente dovrà depositare a mezzo assegno circolare non trasferibile o vaglia postale non trasferibile intestato al sottoscritto professionista delegato, Avv. Paola Giarratana, a pena di inefficacia, una somma non inferiore al 10 % del prezzo proposto a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di inadempimento, ed è tenuto a versare una somma pari al 20 % del prezzo proposto a titolo di spese. L'offerta, che può essere formulata per persona da nominare da avvocati a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c., non è efficace se perviene dal debitore (che non può presentare offerte), se è depositata oltre il termine e l'ora sopra stabiliti, se è inferiore oltre ¼ rispetto al prezzo base, se non è accompagnata dal deposito della cauzione.

DISPOSIZIONI GENERALI

L'offerta presentata, sia telematica che analogica, è irrevocabile e pertanto se ne terrà conto anche in caso di mancata presentazione alla gara dell'offerente o qualora questi non si colleghi al portale il giorno fissato per la vendita.

Il professionista procede alla apertura delle buste, prende atto delle offerte presentate telematicamente ed esamina tutte le offerte, alla presenza degli offerenti, nel giorno ed all'ora stabiliti nell'avviso di vendita.

Il professionista effettuerà presso il proprio studio, o presso il luogo fissato per l'esame delle offerte e per l'effettuazione dell'incanto, tutte quelle attività che, a norma degli artt. 571 e seguenti del c.p.c., debbono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere.

In caso di unico offerente, se l'offerta è pari o superiore al prezzo base dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, si può far- luogo alla vendita quando debba ritenersi non esservi seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c.

In caso di più offerte valide, si procederà ad una gara sulla base dell'offerta più alta tra gli offerenti sia telematici che analogici che vi prenderanno parte. Nel corso di tale gara, ciscuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di tre minuti dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al rilancio minimo, come determinato nell'avviso di vendita; i rilanci effettuati in via telematica saranno riportati nel portale del gestore della vendita e resi visibili a coloro che parteciperanno personalmente alle operazioni di vendita così come i rilanci effettuati da quest'ultimi saranno resi visibili ai partecipanti in via telematica; il termine di tre minuti per il rilancio decorrerà dal momento indicato dal professionista, previo accertamento della visibilità per tutti i partecipanti della precedente offerta.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, è disposta l'aggiudicazione a favore della migliore offerta. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta si terrà conto dell'entità del prezzo ma, a parità di prezzo, sarà prescelta l'offerta che preveda il versamento del saldo nel più breve tempo possibile ovvero, in subordine, quella cui sia allegata la cauzione di maggiore entità.
Il bene è senz'altro aggiudicato, quando all'esito della gara tra gli offerenti, ovvero nel caso di mancata adesione alla gara, all'esito della comparazione delle offerte depositate, l'offerta più alta, ovvero la più vantaggiosa, risulti pari al prezzo base.
L'offerente dovrà indicare all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione se intende avvalersi delle agevolazioni fiscali, rendendo, in caso di aggiudicazione, la relativa dichiarazione. Al momento dell'offerta, inoltre, l'offerente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale; in mancanza le notificazioni e comunicazioni potranno essere effettuate presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'art. 149-bis.
Gli immobili saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, risultante dalla documentazione in atti e dalla perizia dell'esperto, cui in ogni caso si rimanda, anche in relazione alla legge n. 47 del 1985 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura ed eventuali differenze non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, né potrà essere revocata per nessun motivo per cui, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere non ricompresi (ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla necessità di adeguamento di impianti alla legge vigente, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore), per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
Con espresso avvertimento che, ricorrendone i presupposti, l'aggiudicatario potrà

avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46 c. 5 del predetto Testo Unico e di cui all'art. 40 c. 6 della detta legge 47/85, presentando domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

Entro il termine massimo non prorogabile di 120 (centoventi) giorni dall'aggiudicazione, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e di confisca della cauzione, l'aggiudicatario dovrà versare il saldo prezzo, dedotta la sola cauzione, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla procedura. Nel caso in cui il procedimento si basi su credito fondiario l'aggiudicatario provvederà al pagamento diretto del prezzo all'istituto creditore, qualora questi ne faccia istanza entro l'aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà rendere la dichiarazione di cui all'art. 585 c.p.c. quarto comma (c.d. dichiarazione antiriciclaggio) nel termine stabilito per il saldo prezzo e, in caso di inadempimento, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario e pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa.

Sono poste a carico dell'aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale, ai sensi dell'art. 2 co. VII del D.M. 227/2015, e le spese per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, importi che verranno tempestivamente comunicati successivamente all'aggiudicazione.

Potrà eventualmente rendersi necessario integrare il deposito per spese.

L'immobile viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come descritto dall'esperto nella relazione di stima, libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri. Qualora l'immobile risulti occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà attuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione.

L'aggiudicatario nel termine di dieci giorni dalla notifica o dalla comunicazione del decreto di trasferimento potrà chiedere l'attuazione per mezzo del custode dell'ordine di liberazione trasferito; in mancanza di richiesta nel predetto termine, l'ordine di liberazione contenuto nel decreto di trasferimento sarà eseguito ai sensi degli artt. 605 e ss. cpc nell'interesse e senza spese a carico dell'aggiudicatario. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario.

Del presente avviso verrà data pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso di vendita in uno all'ordinanza di delega ed alla relazione dell'esperto sul Portale delle Vendite Pubbliche, sul sito www.astegiudiziarie.it, nonché sui siti internet immobiliari privati tramite il sistema Asteclick.

Maggiori informazioni presso il professionista delegato, previo appuntamento telefonico al n. 3332193152.

Siracusa, 18 novembre 2026

Il Professionista delegato e custode

Avv. Paola Giarratana